



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*

*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*

*comune.rivoli.to@legalmail.it*

*P.IVA 00529840019*

## **ORDINANZA N. 254 / 2026**

**OGGETTO: INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA, DEGRADO DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DA ATTUARSI ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, PER ASPORTO, DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE O ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE, TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 07,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO E SU TUTTO IL TERRITORIO.**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- sul territorio comunale si registrano fenomeni di degrado urbano, incuria e disturbo della quiete pubblica connessi al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e/o lattine, in particolare nelle ore serali e notturne, che possono costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose a seguito della loro dispersione e frantumazione;
- esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita per asporto di bevande con contenuto alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona .

## **RILEVATO CHE**

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. “Direttiva Bolkestein”) riconosce, quali limiti all’accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i “motivi d’interesse generale”, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, il mantenimento dell’ordine sociale, la sicurezza stradale”, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di opportunità, proporzionalità e non discriminazione.

Il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposi-

zioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata.

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale.

Il “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Rivoli approvato con Delibera C.C. n. 94 del 12/07/2007 e successive modifiche, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **INOLTRE, PRESO ATTO CHE**

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del Codice Penale;

Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze non contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche.

**Richiamate** le segnalazioni da parte della Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli e dalla locale Stazione Carabinieri e le lamentele da parte di residenti che hanno messo in luce, su tutto il territorio comunale ed in particolar modo nelle vie del centro cittadino in orario serale-notturno, la presenza di giovani che procuravano disturbo alla quiete pubblica, al riposo delle persone, atti di vandalismo, nonché episodi di colluttazione violenta e reciproca tra più persone, che alterano le normali condizioni di equilibrio di convivenza civile.

**Rilevato** che a seguito delle segnalazioni sopra citate e di un confronto con l'Amministrazione, sono stati condivisi gli obiettivi e le motivazioni da cui è nata l'esigenza di adottare il presente provvedimento, ovvero realizzare un rinnovato equilibrio tra le persone titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità, la salute e il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato.

**Ritenuto** di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente segnalate e creando le condizioni per evitare un ulteriore declino del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone.

**Dato** il periodo estivo anche caratterizzato da numerose manifestazioni che comporta un notevole afflusso di persone, al fine di prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere.

**Ritenuto** che, il divieto oggetto della presente debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma.

Alla luce di quanto sopra è opportuno estendere l'efficacia della presente Ordinanza a tutto il territorio rivolese.

## **DATO ATTO**

Che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

### **Visti:**

- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera C.C. n. 94 del 12/07/2007 e successive modifiche;
- lo Statuto Comunale.

## **ORDINA**

che la presente Ordinanza abbia efficacia **dal 01 Giugno al 30 Giugno 2026, salvo eventuali proroghe e che su tutto il territorio comunale siano osservate le seguenti prescrizioni:**

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;
- b) tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, del settore alimentare e misto, commercianti del settore alimentare in forma itinerante, devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;
- c) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia **inibita** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

## **AVVERTE**

che salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;

per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto, per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Li, 25/05/2026

IL SINDACO  
ERRIGO ALESSANDRO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)